

Comune di Canobbio

**REGOLAMENTO COMUNALE  
IN MATERIA DI RISCOSSIONE  
DELLE TASSE PER I  
SERVIZI SCOLASTICI**



## **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE TASSE PER I SERVIZI SCOLASTICI**

Il Consiglio Comunale di Canobbio, visti gli art. 7 della Legge sulla scuola, 34 - 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, emana le seguenti disposizioni.

### **Art. 1 - Scopo**

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse per i servizi scolastici e le diverse attività e prestazioni previste dall'Istituto scolastico.

### **Art. 2 - Prestazioni**

Il Comune fornisce le seguenti prestazioni:

- a. refezione SI;
- b. attività fuori sede (ad.es.scuola verde o bianca);
- c. scuola pubblica fuori sede per domiciliati nel Comune;
- d. scuola pubblica per domiciliati fuori comune;
- e. dopo scuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- f. trasporto scolastico;

### **Art. 3 - Partecipazione finanziaria**

1. A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato in via di Ordinanza dal Municipio, che stabilisce anche le modalità di riscossione. In casi eccezionali (ad. es. famiglie numerose o di modeste condizioni economiche), il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare alla riscossione della tassa.
2. Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

### **Art. 4 - Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

## **Art. 5 - Iscrizione e frequenza**

I bambini che sono iscritti e frequentano l'Istituto scolastico, sezioni di scuola dell'infanzia, sono tenuti a frequentare la mensa scolastica. Le famiglie i cui figli fruiscono della mensa, s'impegnano affinché la loro frequenza risulti regolare; la costante e non giustificata irregolarità di presenza può essere motivo di revoca dalla scuola dell'infanzia.

Casi eccezionali sono regolamentati dall'apposita ordinanza riguardante la frequenza della scuola dell'infanzia e della mensa.

## **Art. 6 - Ammontare della partecipazione delle famiglie**

Il Municipio stabilisce per Ordinanza la partecipazione finanziaria delle famiglie entro i seguenti limiti :

Refezione (SI) domiciliati: da CHF 60.00 a CHF 140.00 mensili

Frequenza alla SI (compresa refezione e partecipazione finanziaria comune di domicilio dell'allievo)  
per i non domiciliati: da CHF 430.00 a CHF 700.00 mensili

Attività fuori sede: da CHF 50.00 a CHF 200.00 per corso.

L'incasso delle tasse avviene tramite la Cancelleria comunale, la quale provvederà a trasmettere alle famiglie interessate le relative bollette. Il pagamento della tassa è previsto mensilmente.

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre Leggi speciali o regolamenti comunali.

## **Art. 7 - Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

## **Art. 8 - Vie di ricorso**

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente a quanto dispone la LPamm.

### **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
Il Presidente: Il Segretario:

Piergiorgio Vassalli Fulvio Lurati

Adottato dal Consiglio Comunale in data 03.03.2008, Messaggio Municipale n. 765  
Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 07.03.2008 e il 08.04.2008  
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni - Sezione enti locali con risoluzione n. 58 RE 10202  
del 21.05.2008